

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA PER CONTRIBUZIONE OMESSA E PRESCRITTA - I CHIARIMENTI INPS

Si informano i Signori clienti che l'Inps, con circolare n. 78/2019, ha diramato importanti chiarimenti in ordine alla costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13, L. 1338/1962, a copertura dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.

Il presupposto della costituzione della rendita vitalizia è l'inadempimento dell'obbligo contributivo (Ivs), purché la contribuzione omessa non sia più suscettibile di recupero da parte dell'Inps per maturata prescrizione.

Sono interessati al presente istituto, oltre ai lavoratori dipendenti:

- familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali (si vedano le circolari n. 31/2002 e n. 65/2008);
- collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili (si vedano le circolari n. 32/2002, n. 36/2003, n. 10/2004 e n. 141/2004);
- tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione separata, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest'ultimo (si veda la circolare n. 101/2010);
- iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a far data dal 1° gennaio 2020 (si veda la circolare n. 169/2017, come modificata dalla circolare n. 117/2018).

Elementi necessari per la costituzione della rendita vitalizia

Ai fini della costituzione di rendita vitalizia è necessario che siano presentati documenti di data certa, dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro e la reale natura del rapporto (articolo 13, comma 4, L. 1338/1962). Qualora permangano margini di incertezza, ambiguità, spazi aperti a diverse interpretazioni sulla riferibilità del documento al rapporto di lavoro in discussione, alla sua effettività o alla sua natura, l'istanza non può essere accolta.

La documentazione, datata e debitamente sottoscritta da colui che ne è l'autore, deve essere completa in ogni sua parte e integra, priva di abrasioni, alterazioni o cancellazioni tali da far presumere che sia stata preconstituita allo scopo di ottenere il riscatto.

Le dichiarazioni ora per allora non sono idonee a provare l'esistenza del rapporto di lavoro.

Le dichiarazioni delle P.A. possono essere utilizzate per evincere la sussistenza del documento di data certa comprovante il rapporto di lavoro, a condizione che siano sottoscritte dai funzionari responsabili e che non facciano un generico riferimento agli atti d'ufficio, bensì contengano la precisa indicazione del tipo di atto, della data e dell'eventuale numero di protocollo del documento stesso, al fine di consentire all'Istituto la verifica dei contenuti e la conformità di questi ai requisiti previsti in materia dall'articolo 13, L. 1338/1962. Il regime probatorio imposto dall'articolo 13, L. 1338/1962, vincola

anche il giudice chiamato a decidere sulla sussistenza del diritto del lavoratore a ottenere la costituzione della rendita vitalizia. Il giudice, infatti, non può verificare l'esistenza del rapporto di lavoro con ogni mezzo di prova, ma può fondare il proprio convincimento circa la sua esistenza solo dietro esibizione di prove documentali di data certa, dalle quali possa evincersi con certezza l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro controverso.

Aspetti operativi nella presentazione della documentazione

La documentazione deve essere presentata in originale o copia debitamente autenticata da pubblico ufficiale. Quando la documentazione è presentata in originale, il funzionario dell'Istituto che la riceve ne riproduce copia autentica da inserire nel fascicolo della pratica. Per essere utilizzabili ai fini della costituzione di rendita vitalizia, le copie autentiche, redatte dal funzionario dell'Istituto a ciò autorizzato o da altro pubblico ufficiale, devono riguardare il documento nella sua integrità e completezza e consistere nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del soggetto che esegue l'autenticazione, il quale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Non sono utilizzabili le attestazioni di conformità all'originale redatte dall'interessato, dal datore di lavoro o da altri soggetti privati.

Minor rigore probatorio è richiesto nella dimostrazione degli altri elementi necessari per la configurazione della fattispecie, quali l'omissione contributiva: a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 568/1989, elementi quali durata, continuità della concreta prestazione lavorativa e qualifica, possono essere provati anche con "altri mezzi di prova". Si precisa che non è richiesta l'ulteriore prova della continuità della prestazione lavorativa nei casi in cui il documento che provi l'esistenza del rapporto di lavoro attesti anche la presenza del lavoratore sul luogo di lavoro o la maturazione del diritto alla retribuzione per il periodo richiesto (ad esempio, buste paga, estratti libri presenza, etc.). L'uso e la valutazione della testimonianza rientra fra i profili più critici dell'istruttoria in materia di costituzione di rendita vitalizia: è necessario che l'uso e la valutazione di questo mezzo di prova sia assistito da cautele, da adottarsi in via amministrativa, riguardanti tanto il contenuto e la forma della dichiarazione testimoniale quanto la persona stessa del testimone, affinché l'uso della testimonianza non si risolva in un sovvertimento del principio di prova scritta certa dell'esistenza del rapporto di lavoro.

La retribuzione percepita nel periodo oggetto di rendita vitalizia non può essere provata né con autocertificazione dell'interessato né mediante testimonianza. Laddove l'interessato non riesca a provare la retribuzione effettiva, si utilizzerà quella convenzionale.

Determinazione dell'onere

L'onere è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto:

- per i periodi che si collocano nel sistema di "calcolo retributivo" l'onere è quantificato in termini di "riserva matematica" determinata in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia;
- per i periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è, invece, determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso (la

retribuzione di riferimento cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda).